

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 31/05/2022

### FATTO

Con ricorso del 18 gennaio 2022, parte ricorrente rappresentava che, dopo aver pubblicato su un noto sito internet un annuncio per la vendita di un orologio di lusso al prezzo di euro 85.000,00, veniva contattato il 26 agosto 2021 da un potenziale acquirente: quest'ultimo si presentava come collezionista di orologi e proponeva di corrispondere il prezzo di euro 83.000,00 mediante assegno circolare. Il ricorrente precisava di avere fissato l'incontro con l'acquirente il 30 agosto 2021 direttamente presso la filiale dell'intermediario convenuto, dove è insediato il suo conto corrente, aggiungendo che l'acquirente, dopo avere verificato l'originalità dell'orologio, consegnava egli stesso l'assegno circolare al funzionario, il quale provvedeva a chiamare l'emittente del titolo per verificarne la copertura. Lo stesso funzionario riceveva telefonicamente il bene emissione e, quindi, l'assegno veniva messo all'incasso con conseguente consegna dell'orologio all'acquirente. Ma tre giorni dopo la negoziazione del titolo l'intermediario comunicava che l'assegno era stato respinto in quanto «falso/contraffatto/clonato». Il ricorrente lamentava che l'intermediario avesse svolto una verifica del titolo superficiale e carente, limitandosi a verificare la bene emissione mediante semplice telefonata e non per iscritto. Il ricorrente, in particolare, contestava che l'intermediario non si avvedeva, tra le altre irregolarità, che



l'assegno risultava emesso da una banca non abilitata all'emissione di assegni circolari, cosa che poteva avvenire soltanto mediante la capogruppo del relativo gruppo bancario. Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava ricorso invocando la responsabilità della banca negoziatrice e chiedeva la restituzione dell'importo facciale dell'assegno anche, in subordine, a titolo di danno emergente, oltre interessi legali dal reclamo al saldo e rivalutazione, con l'aggiunta delle spese legali complessivamente sostenute (euro 1.999,99).

L'intermediario, nelle controdeduzioni, contestava l'occasionalità della transazione effettuata ed affermava che, in qualità di banca negoziatrice, in relazione all'accaduto, non poteva essere considerata l'unica responsabile alla luce della dinamica eziologica della vicenda: in questa, infatti – a dire dell'intermediario –, non potrebbe non essere considerato quale apporto rilevante, in termini di fattore causale condizionante, il comportamento senz'altro negligente del cliente come pure dell'apparente emittente il titolo di credito. L'intermediario, più nello specifico, rilevava di aver riscontrato il reclamo e, riconosciuta la propria carenza in merito alla richiesta solo telefonica del bene emissione, di avere proposto, a fini transattivi, il rimborso del terzo dell'importo facciale del titolo, ma il cliente si era rifiutato di accettare. Aggiungeva, comunque, che la lavorazione del titolo tramite apposito lettore non evidenziava irregolarità, quindi l'assegno era stato falsificato "a regola d'arte", come, d'altronde, riconosciuto dallo stesso cliente nella denuncia («assegno apparentemente perfetto in tutti i suoi elementi»). E, inoltre, escludeva che avrebbe potuto essere a conoscenza del fatto che l'apparente emittente non emetteva assegni circolari su proprio modulo ma su quello fornito dalla capogruppo. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di limitare la sua responsabilità alla sola quota di un terzo del valore nominale dell'importo dell'assegno.

## DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la responsabilità della banca negoziatrice qui convenuta per la negoziazione di un assegno circolare, rivelatosi, poi, falso dopo il rilascio del bene emissione dell'apparente emittente e la consegna del bene oggetto di compravendita all'acquirente-truffatore. Il ricorrente, nello specifico, e lamenta la mancanza di diligenza richiesta all'intermediario al momento dell'incasso di un assegno circolare (soprattutto quando lo stesso intermediario accetta di rilasciare il bene emissione richiesto per tale assegno) e domanda il rimborso di una somma pari al valore facciale del titolo risultato falso (euro 83.000,00), oltre interessi e spese legali. L'intermediario, dal canto suo, non esclude, seppure in parte, la propria responsabilità (si era, infatti, reso disponibile a riconoscere la quota di un terzo del valore nominale dell'assegno con proposta transattiva del 3 febbraio 2022 poi rifiutata), ma ritiene ravvisabile un concorso di colpa del ricorrente e dell'apparente emittente.

Il Collegio, ai fini di valutare la diligenza dell'intermediario convenuto nella vicenda in esame, ricorda che i riscontri delle banche negoziatrici in sede di incasso di un assegno circolare è regolata da standard fissati dall'ABI. Anzitutto, dalla Circolare ABI - Serie Tecnica n. 21 - del 12 giugno 2014 (Requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode), che impone alle banche di verificare, in fase di negoziazione, la presenza del Data Matrix (codice bi-dimensionale obbligatorio il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine e contenente alcune informazioni già presenti in chiaro e/o nella codifica CMC7 unitamente ad un codice di sicurezza generato dalla banca



trattaria/emittente), controllando, nello specifico, la coerenza delle informazioni presenti nel codice con quelle microforate e quelle presenti nella codifica CMC7. Si aggiunge, poi, la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - del 22 marzo 2016 (Digitalizzazione degli assegni), che, all'art. 4, stabilisce che «in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall'introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l'assenza o impossibilità di leggere il codice o l'incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT. Nei casi di specie, anche se l'importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l'immagine dell'assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza». Segue, infine, la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - del 4 luglio 2018 (Digitalizzazione degli assegni), che disciplina la procedura Check Image Truncation (CIT), operativa dal 29 gennaio 2018, stabilendo, all'art. 4 - tra le altre cose - che l'aderente negoziatore è tenuto a: a) controllare la regolarità formale dei titoli trattati, restando responsabile delle contraffazioni e/o falsificazioni rilevabili con l'ordinaria diligenza, non assumendo invece responsabilità per l'autenticità della sottoscrizione del traente di assegni bancari o dell'emittente di assegni circolari, nonché per ogni altra irregolarità della firma di traenza o di emissione; b) rilevare automaticamente i dati presenti nella codeline CMC7 e procedere all'imputazione manuale degli stessi nel flusso di “presentazione al pagamento” qualora la lettura automatica non risulti possibile, dando evidenza nel flusso all'aderente trattario/emittente della avvenuta imputazione manuale e trasmettendo obbligatoriamente l'immagine del titolo unitamente ai dati contabili dello stesso.

Il Collegio, alla luce del descritto quadro normativo, rileva che dalla distinta di versamento presente agli atti emerge che l'assegno in contestazione è stato versato alle 9:34 del 30 agosto 2021 e che l'accredito è stato effettuato con riserva di verifica e salvo buon fine. Dalla copia conforme dell'assegno, anch'essa presente agli atti, emerge *ictu oculi* come lo stesso indichi, quale data di emissione, il 27 agosto 2021 e riporti il *logo della banca di credito cooperativo* con a fianco il «*visto per l'emissione in rappresentanza [della capogruppo (cui la bcc apparente emittente appartiene)]*»; si evidenziano, inoltre, diverse differenze tra il titolo in controversia ed il modello di assegno di cui alla già ricordata Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - del 22 marzo 2016, quali: le linee in calce allo spazio destinato all'indicazione del “beneficiario” e dell'“importo in lettere”, che, invece, non dovrebbero esserci; la non corrispondenza tra i codici ABI (7072) e CAB (36670) dell'apparente emittente e quelli riportati sul titolo: il codice ABI riportato sull'assegno (8000) corrisponde a quello della capogruppo e il codice CAB (3200) coincide con quello di una delle succursali della stessa capogruppo; la presenza delle parole “di euro” sopra alla codeline CMC7, nelle diciture “centinaia di migliaia di euro” e “decine di migliaia di euro” che, invece, non dovrebbero essere presenti. Tutte queste ultime difformità avrebbero dovuto indurre l'intermediario, conformemente al parametro della diligenza richiesta all'accorto banchiere, a trasmettere all'(apparente) emittente l'immagine dell'assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza.

Il Collegio ritiene, tuttavia, decisiva, ai fini di accertare la violazione del richiamato parametro di diligenza, la circostanza che il modulo di assegno era caratterizzato dalla presenza del logo di una banca di credito cooperativo con l'aggiunta dell'indicazione che



questa operava «...in rappresentanza...» della capogruppo cui la stessa bcc appartiene. È notorio (e certamente dovrebbe essere noto a chi, per mestiere, opera allo sportello di una banca) che se una bcc emette un assegno “in rappresentanza” della sua capogruppo è perché la stessa bcc non è autorizzata all’emissione di assegni circolari (il che, peraltro, è cosa che si verifica generalmente: solo in rari casi, infatti, le bcc sono autorizzate a emettere in proprio assegni circolari). La bcc, in questo caso, provvede ad offrire il servizio “assegni circolari” attraverso la propria capogruppo, utilizzando moduli di assegno di quest’ultima e contrassegnati dal corrispondente logo (della capogruppo): non è, infatti, la bcc ma, appunto, la capogruppo ad essere l’emittente del titolo di credito. Il fatto che nella vicenda in esame il modulo di assegno era caratterizzato dal logo della bcc (seppure operante in rappresentanza della capogruppo) può essere, pertanto, considerata una difformità senz’altro macroscopica, suscettibile di essere rilevata con la diligenza per lo più qualificata: che, allora, in caso di mancata rilevazione, è in grado di esporre l’intermediario alle responsabilità derivanti dalla contraffazione e falsità dell’assegno.

Il Collegio ritiene, inoltre, che ci sia un’altra ragione per la quale l’intermediario debba sopportare la responsabilità scaturenti dalla contraffazione e falsità dell’assegno. Dalla ricostruzione della vicenda esposta dalle parti e dai documenti allegati, emerge, pacificamente, che il ricorrente, dopo essersi accordato con il potenziale acquirente del suo orologio sul prezzo (euro 83.000,00) e sulle modalità di pagamento (assegno circolare), ha fissato l’incontro per perfezionare la compravendita (pagamento del prezzo e consegna del bene) presso la sua filiale di riferimento: incontro avvenuto alle ore 9.15 del 30 agosto 2021. È altresì pacifico che il ricorrente abbia chiesto all’addetto allo sportello il c.d. “bene emissione” dell’assegno portato all’incasso e quest’ultimo si sia adoperato per procurare lo stesso tramite una telefonata. L’intermediario riconosce di aver omesso di chiedere conferma scritta all’emittente apparente: circostanza confermata dal ricorrente in sede di denuncia alle autorità competenti del 21 settembre 2021.

Giova, al riguardo, ricordare che questo Arbitro, tramite il suo Collegio di Coordinamento, con decisione n. 20978/2020, ha chiarito che se «l’intermediario sia richiesto dal prenditore della conferma di bene emissione dell’assegno mediante contatto telefonico con la filiale dell’intermediario emittente, può legittimamente decidere di negare la propria assistenza al cliente, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente e conforme ai principi della correttezza; e può anche fornire tale assistenza senza incorrere in responsabilità, purché dichiarati contestualmente al cliente, in modo espresso e inequivoco, che non intende assumerla in alcun modo, non potendo fornire assicurazioni di sorta sul buon fine della operazione. Ma ove la banca semplicemente acceda alla richiesta del cliente, il riscontro con la banca emittente deve essere effettuato secondo i criteri della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. La condivisa giurisprudenza di questo Arbitro è costante nell’affermare che la diligenza della banca negoziatrice nel controllare la genuinità di un assegno va valutata ai sensi del comma 2 dell’art. 1176 c.c., dovendo quindi essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell’accorto banchiere. La quale esige che la richiesta all’emittente di bene emissione sia almeno accompagnata da una conferma scritta, restando altrimenti la negoziatrice responsabile per il legittimo affidamento ingenerato nel cliente circa la genuinità dell’assegno (cfr Collegio di Coordinamento n.7283/2018; Collegio di Torino n.10545/2019; Collegio di Roma n.20544/4.9.2019). E tale affidamento deve reputarsi particolarmente elevato perché, trattandosi appunto di un assegno circolare, il bene fondi, dichiarato dalla banca negoziatrice come proveniente dalla banca emittente, dà certezza sull’autenticità del titolo e del suo importo, a differenza del bene fondi di un assegno bancario che attesta semplicemente che, nel momento dato, c’è la provvista di denaro sul



conto di traenza, ma non può ovviamente escludere che il titolo sia contraffatto ovvero che nelle more tale disponibilità venga meno e l'assegno resti così insoluto. Ne discende che, in caso di mancato incasso del titolo, la dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, non accompagnata dalle indicate cautele e riserve, frustrando l'aspettativa del portatore, non può non comportare la responsabilità della banca negoziatrice, su cui grava il già menzionato principio di autoresponsabilità per le informazioni inesatte rese nello svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., n.10492/2011; Cass., 24084/2008)». La dichiarazione (pura) del bene emissione da parte della banca negoziatrice si risolve nell'assunzione di un obbligo di protezione, "senza prestazione principale", che deriva dal contatto sociale qualificato tra le parti. La "conferma del credito" così resa, impegna per ciò solo l'intermediario ad assumere la responsabilità per il suo mancato soddisfacimento. Né «sembra che nel caso specifico possa configurarsi a...carico [del ricorrente] una responsabilità concorrente ai sensi dell'art.1227 comma 1 c.c., per il solo fatto di avere consegnato l'orologio a uno sconosciuto contattato via internet senza attendere l'accredito effettivo dell'assegno, dato che la consegna del bene avvenne solo a seguito della dichiarazione di bene emissione da parte della banca negoziatrice, con la quale intratteneva il rapporto contrattuale e alla quale, per le modalità di svolgimento della vicenda, sarebbe semmai spettato di identificare il terzo, dovendo altrimenti svuotarsi del tutto il valore che l'ordinamento attribuisce negli scambi tra i privati al rilascio degli assegni circolari come mezzi di pagamento di massima affidabilità, a fronte del generale principio di contestualità nella esecuzione delle prestazioni contrattuali sinallagmatiche».

Il citato Collegio di Coordinamento, con la decisione appena trascritta, ha enunciato, alla fine, il seguente principio di diritto: «nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall'acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo». E a tale principio questo Collegio intende uniformarsi, stabilendo che l'intermediario sia tenuto a corrispondere al ricorrente la somma di euro 83.000,00.

Questo Collegio, in linea con il proprio consolidato orientamento, ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); esclude, invece, che possa trovare accoglimento la richiesta di rivalutazione monetaria, data l'indubbia natura *ab origine* pecuniaria del credito (cfr., *ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n. 6469/17 e Collegio di Bari, decisione n. 1261/18).

Il Collegio, infine, non ritiene che possa trovare accoglimento la domanda relativa alle spese di assistenza difensiva, poiché le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (in breve "Reg. ABF") non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 83.000,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA